



Foglio informativo su

CREDITI DI FIRMA

aggiornato al 1° novembre 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica

Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce l'esecuzione di un'obbligazione a carico del cliente (affidato) a favore di un soggetto terzo (creditore/beneficiario).

2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la facoltà della banca di rivalersi sul cliente per il recupero di quanto pagato al creditore/beneficiario in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso;
- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente.

Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

SPESE E ONERI

euro

| | |
|--|---|
| Commissione annuale in percentuale sulla somma garantita | Non superiore al 3,00% con un minimo di euro 50,00 |
| Tasso annuo massimo per interessi di mora | non superiore al 14,50% |

Spese d'istruttoria e/o rinnovo fido:

| | |
|-----------------------|--------|
| ▪ fino a euro 10.000 | 25,00 |
| ▪ fino a euro 25.000 | 50,00 |
| ▪ fino a euro 50.000 | 100,00 |
| ▪ fino a euro 100.000 | 150,00 |
| ▪ fino a euro 200.000 | 250,00 |
| ▪ fino a euro 500.000 | 350,00 |
| ▪ oltre euro 500.000 | 500,00 |

| | |
|--|------|
| Spese per invio comunicazioni periodiche | 2,00 |
|--|------|

Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

La banca assume l'obbligo di pagare al creditore l'importo da questi indicato come dovutogli dal debitore principale.

Il cliente ha l'obbligo:

- di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fideiussione, oltre agli interessi di mora;
- di prestare, su richiesta della banca, idonea controgaranzia.

Inoltre:

- il cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della banca;
- per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a

mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario**. Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

| | |
|-----------------------------------|---|
| Controgaranzia | Garanzia reale o personale richiesta dalla banca al cliente per tutelare le sue ragioni di credito derivanti da eventuali pagamenti effettuati al beneficiario a seguito di escussione della fideiussione rilasciata. |
| Garanzia a prima richiesta | Impegno per la Banca di pagare, in sede di escussione, le somme garantite senza eccezione alcuna ed in breve tempo, con rinuncia ad opporre al beneficiario del credito di firma qualsiasi tipo di contestazione. |
| Escussione | Attivazione da parte del beneficiario della garanzia ricevuta a suo favore, che si concretizza nella richiesta all'emittente del credito di firma del pagamento delle somme garantite. |